

REGIONE DEL VENETO
DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI
UNITÀ ORGANIZZATIVA COMMISSIONI VAS VINCA NUVV

RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICA 90/2017

Istruttoria Tecnica per la valutazione di incidenza riguardante la verifica di assoggettabilità a procedura di VAS per la variante n. 2 al Piano degli Interventi, in comune di Piazzola sul Brenta (PD).
Pratica n. 3523

Il sottoscritto:

VISTA la documentazione pervenuta;

VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006, D.G.R. n. 786 del 27 maggio 2016 e in particolare la D.G.R. n. 2299 del 09.12.2014 che prevede la guida metodologica per la valutazione di incidenza, le procedure e le modalità operative;

VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione di incidenza;

ESAMINATE la dichiarazione di non necessità di valutazione di incidenza, a firma del dott. for. Carlo KLAUDATOS e del dott. for. Marco GRENDELE per conto del Comune di Piazzola sul Brenta, e la relativa relazione tecnica acquisite al prot. reg. con n. 140156 del 06/04/2017;

PRESO ATTO e RISCONTRATO che la dichiarazione di non necessità di valutazione di incidenza è stata fornita nel solo formato digitale e che la stessa è sottoscritta con firma elettronica qualificata o con firma elettronica digitale ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. e del D.P.C.M. n. 129/09;

PRESO ATTO e RISCONTRATO che la dichiarazione di non necessità di valutazione di incidenza riporta delle indicazioni errate a riguardo del responsabile del trattamento dei dati personali;

PRESO ATTO che nella dichiarazione di non necessità di valutazione di incidenza in esame viene segnalata per l'istanza in argomento la fattispecie riguardante il caso generale del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla DGR 2299/2014 (corrispondente a "*piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete natura 2000*");

CONSIDERATO che tale dichiarazione manifesta esclusivamente la volontà del proponente di chiedere all'Amministrazione una verifica sulla necessità di procedere con la valutazione di incidenza;

PRESO ATTO che la variante n. 2 al Piano degli Interventi (le cui caratteristiche non sono desumibili dalla relazione tecnica allegata alla predetta dichiarazione di non necessità di valutazione ma dalla rimanente documentazione acquisita agli atti) riguarda la modificare il perimetro del "contesto figurativo di Villa Marina" n.6 riducendone l'estensione a nord - est;

PRESO ATTO e CONSIDERATO che con tale modifica, ancorché riferita ad un mero aspetto cartografico, l'area in argomento (situata a margine della sede stradale S.P. 94 "Contarina") viene privata del vincolo esistente e, pertanto, può essere oggetto di trasformazione compatibilmente con le disposizioni pianificatorie e normative vigenti;

PRESO ATTO e CONSIDERATO che la relazione tecnica sulla variante riconosce per l'area in argomento un suo utilizzo al fine della realizzazione di una struttura per la distribuzione dei carburanti (a servizio della viabilità);

PRESO ATTO che per l'eventuale realizzazione della struttura per la distribuzione dei carburanti nell'area in argomento è previsto l'impianto di una fascia arborea-arbustiva perimetrale;

PRESO ATTO che l'area oggetto di variante al Piano degli Interventi in argomento non ricade all'interno dei siti tutelati della Rete NATURA 2000;

CONSIDERATO che l'area oggetto di variante al Piano degli Interventi in argomento corrisponde esclusivamente ad aree attribuite alla categoria "21200 - Terreni arabili in aree irrigue" nella

revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto e che tale attribuzione è coerente per l'area in esame;

RISCONTRATO che rispetto alla vigente cartografia distributiva delle specie della Regione del Veneto di cui alla D.G.R. n. 2200/2014, le specie di cui è possibile o accertata la presenza (Direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce) comprendono: *Lycaena dispar*, *Barbus plebejus*, *Chondrostoma soetta*, *Cobitis bilineata*, *Cottus gobio*, *Lampetra zanandreae*, *Protochondrostoma genei*, *Sabanejewia larvata*, *Hyla intermedia*, *Rana latastei*, *Hierophis viridiflavus*, *Podarcis muralis*, *Alcedo atthis*, *Calandrella brachydactyla*, *Caprimulgus europaeus*, *Circus aeruginosus*, *Egretta garzetta*, *Falco peregrinus*, *Gavia arctica*, *Gavia stellata*, *Ixobrychus minutus*, *Lanius collurio*, *Pernis apivorus*, *Pipistrellus kuhlii*;

CONSIDERATO che, anche in riferimento alla D.G.R. n. 2200/2014 e in ragione delle specifiche attitudini ecologiche, l'area in esame dispone delle caratteristiche di idoneità per le seguenti specie di interesse comunitario: *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Caprimulgus europaeus*, *Calandrella brachydactyla*, *Lanius collurio*;

CONSIDERATO che per l'istanza in esame e rispetto alle suddette specie (di cui allegato II, IV alla Direttiva 92/43/Cee e allegato I alla Direttiva 2009/147/Ce), in ragione della loro attuale distribuzione (di cui alla D.G.R. n. 2200/2014), delle caratteristiche note di home range e di capacità di dispersione, la popolazione rinvenibile nell'ambito in esame è altresì riferibile ai siti della rete Natura 2000 del Veneto;

CONSIDERATO che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e s.m.i., è necessario garantire l'assenza di possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, in riferimento agli habitat e alle specie per i quali detti siti sono stati individuati (di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/Ce e agli allegati I e II della direttiva 92/43/Cee);

CONSIDERATO che l'ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza pertinente può essere quella riferibile al caso generale "piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete natura 2000" solo ed esclusivamente nel caso in cui gli interventi discendenti dall'intervento in argomento non abbiano effetti a carico di nessun habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce e che pertanto gli effetti conseguenti all'attuazione non devono determinare variazioni strutturali e funzionali agli ambienti frequentati dalle specie presenti all'interno dell'ambito di influenza;

RITENUTO che per l'attuazione non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti di habitat e specie dei siti della rete Natura 2000 del Veneto nella misura in cui, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce, siano esclusi qualsiasi opera e intervento che dovessero essere realizzati, anche parzialmente, all'interno delle aree della rete natura 2000, e non vari l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero sia garantita una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate;

CONSIDERATO che l'art. 12, c.3, del D.P.R. n. 357/97, e ss.mm.ii., vieta la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone;

RITENUTO che per il rivedimento si utilizzino sementi o fiorume ecologicamente coerenti con l'ambiente di destinazione (anche di provenienza locale), evitando l'utilizzo di miscugli commerciali contenenti specie alloctone, e per l'impianto delle fascia perimetrale alberata si faccia ricorso a specie autoctone e coerenti con la serie vegetazionale locale;

RITENUTO che sia verificato e documentato il rispetto delle indicazioni prescrittive, dando adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza;

RITENUTO che, in ragione di quanto sopra, i requisiti di non necessità della valutazione di incidenza siano sussistenti in quanto non sono possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000;

PERTANTO

PRENDE ATTO

di quanto riportato nella documentazione acquisita agli atti

DICHIARA

che per la verifica di assoggettabilità a procedura di VAS per la variante n. 2 al Piano degli Interventi, in comune di Piazzola sul Brenta (PD), è stata verificata l'effettiva non necessità della valutazione di incidenza

e

sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce,

PRESCRIVE

1. di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di

garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate: *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Caprimulgus europaeus*, *Calandrella brachydactyla*, *Lanius collurio*;

2. di effettuare il riverdimento mediante sementi o fiorume ecologicamente coerenti con l'ambiente di destinazione (anche di provenienza locale), evitando l'utilizzo di miscugli commerciali contenenti specie alloctone, e di utilizzare per l'impianto delle fascia perimetrale alberata specie autoctone e coerenti con la serie vegetazionale locale;
3. di verificare e documentare, per il tramite del Comune di Piazzola sul Brenta, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza;

e
RACCOMANDA

di fornire all'Autorità competente per l'approvazione del progetto in argomento, ai fini del perfezionamento dell'atto per la parte relativa alla valutazione di incidenza, la documentazione dichiarazione di non necessità di procedura della valutazione di incidenza di cui all'allegato E alla DGR 2299/2014 completa in ogni sua parte e firmata con firma elettronica qualificata o certificata o, qualora non fosse possibile, firmata in originale nel documento cartaceo dal dichiarante.

dott. Corrado Soccorso
Venezia, 09.06.2017

Corrado Soccorso
.....

